

Obblighi di trasparenza in materia di destinazione e impiego delle entrate derivanti dalle multe per violazioni del Codice della Strada

Il tema della trasparenza in relazione alla destinazione e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, è da tempo oggetto di attenzione da parte del Parlamento che, anche recentemente, è intervenuto con modifiche alla normativa di riferimento al fine di eliminare o, perlomeno, ridurre il rischio di opachi utilizzi delle risorse in argomento da parte dei soggetti cui esse sono riservate per legge.

Gli **obblighi di trasparenza** riguardo all'impiego del gettito delle multe sono stati introdotti dalla **Legge 29 luglio 2010, n. 120**, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, tramite, in particolare, gli articoli 25 e 40.

L'**art. 25** della **Legge 120/2010** ha apportato **modifiche all'art. 142 del Codice della Strada**, in materia di limiti di velocità, inserendo i **commi 12-bis, 12-ter e 12-quater**, riguardanti i **proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità** ivi stabiliti, anche attraverso dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, e **attribuiti agli enti locali**. In particolare:

- il **comma 12-bis** specifica i soggetti **destinatari dei proventi**, nella misura pari al 50% ciascuno, ovvero l'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e l'ente da cui dipende l'organo accertatore, prevedendone l'obbligo di utilizzo nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti, con esclusione dall'applicazione di tali disposizioni delle strade in concessione;
- il **comma 12-ter** detta le **condizioni e i limiti di utilizzo** dei proventi in oggetto, rivolti alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, comprese la segnaletica e le barriere, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, incluse le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che, in ragione del notevole aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica dovuti al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, con l'art. 40-bis del Decreto-legge 50/2022 (cd. DL Aiuti) convertito dalla L. 91/2022, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, è stato consentito agli enti locali di destinare i proventi effettivamente incassati - nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del Codice della Strada - a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas;

- il **comma 12-*quater*** prevede l'obbligo per ciascun ente locale di:
 - **trasmettere** in via informatica **al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno**, una **relazione** in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente: **l'ammontare complessivo dei proventi** di propria spettanza derivanti sia dalle multe comminate per violazione dei limiti di velocità, di cui al sopracitato comma 12-*bis*, che dalle sanzioni per le altre tipologie di violazioni previste dal Codice della Strada, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno; **gli interventi realizzati a valere su tali risorse**, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;
 - **pubblicare la relazione in apposita sezione del proprio sito internet** istituzionale entro 30 giorni dalla trasmissione al MIMS ed al Ministero dell'Interno, il quale - ai sensi del medesimo comma 12-*quater* come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. d-*septies*), del Decreto-legge 121/2021 (DL Infrastrutture) convertito dalla L. 156/2021 - a decorrere dal 1° luglio 2022 è tenuto, a sua volta, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute, entro 60 giorni dalla ricezione.

Il comma in oggetto reca, inoltre, una disciplina sanzionatoria consistente nella **riduzione del 90% annuo della percentuale dei proventi** spettanti, in caso sia riscontrata dai predetti Ministeri una delle seguenti inadempienze da parte degli enti:

- mancata trasmissione della relazione;
- utilizzo dei proventi in modo difforme da quanto sancito dalle norme.

Nella formulazione originaria della norma la predetta percentuale ammontava al 30%. L'aumento al 90% è stato attuato dall'art. 4-*ter*, comma 15, del Decreto-legge 16/2012 (DL Semplificazioni tributarie), convertito dalla L. 44/2012, in vigore dal 29 aprile 2012, che ha, inoltre, stabilito che le inadempienze siano rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e debbano essere segnalate tempestivamente dai dicasteri coinvolti nell'attività di controllo al Procuratore regionale della Corte dei Conti.

Ai sensi del comma 2 del predetto art. 25 della L. 120/2010, è stato inoltre emanato, in attuazione delle disposizioni sopra descritte, il **Decreto 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con il quale si è proceduto all'approvazione del modello di relazione che gli enti locali sono tenuti ad adottare per la redazione del rendiconto, e alla definizione delle modalità di trasmissione del documento nonché di versamento dei proventi ai suddetti enti.

Appare tuttavia opportuno evidenziare - come peraltro sottolineato in numerose interrogazioni parlamentari, anche di recente presentazione, di cui un esempio è

costituito dall'interrogazione n. 3-02934 presentata alla Camera il 4 maggio 2022 dal deputato Simone Baldelli - che, nonostante gli interventi normativi adottati, continua a registrarsi un mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico delle amministrazioni locali con riguardo alla relazione annuale concernente l'irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali e l'utilizzo dei relativi proventi. Dalle risposte a tali atti di sindacato ispettivo fornite al Parlamento dal MIMS, si evince che il fenomeno sia dovuto soprattutto a problematiche applicative del sistema sanzionatorio, basato essenzialmente sui risultati dei controlli a campione sui dati trasmessi, effettuati dai predetti dicasteri ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto MIT 30 dicembre 2019. Sarebbero in corso approfondimenti presso gli appositi uffici ministeriali per mettere a punto soluzioni volte alla definizione di un meccanismo in grado di rendere automatica la somministrazione delle sanzioni.

L'art. 40 della Legge 120/2010 ha, invece, apportato **modifiche all'art. 208 del Codice della Strada**, recante disciplina generale dei **proventi** delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice, che sono devoluti allo **Stato** o agli enti locali in base all'ente di appartenenza dell'organo accertatore.

L'art. 40, attraverso l'inserimento del comma *3-bis* nell'art. 208 CdS, ha, infatti, introdotto l'obbligo per i **Ministeri** interessati - ovvero Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Istruzione - di **trasmettere al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'utilizzo effettuato nell'anno precedente delle quote dei proventi** ad essi spettanti derivanti dalle suddette sanzioni, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 208, sono destinati tra l'altro: al finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; all'effettuazione da parte del MIMS di studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS), tra i cui partner figura l'ACI; per finalità di educazione stradale nelle scuole.

Il comma 2 del richiamato art. 40 della L. 120/2010 ha inoltre affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare a consuntivo, annualmente, con apposito decreto, i **proventi spettanti allo Stato ulteriori** rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, da destinare alle seguenti finalità:

- al **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, nella misura del **25% del totale annuo**, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, volti, tra l'altro, alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale nonché, ad esclusione delle strade ed autostrade in concessione, ad interventi di installazione, potenziamento e manutenzione delle barriere e di sistemazione del manto stradale;

- al **Ministero dell'interno**:
 - nella misura del **10%** del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia (Polizia stradale, Carabinieri ivi compreso il Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria) per il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale;
 - nella misura del **5%** del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui ai seguenti articoli del Codice della Strada, ovvero l'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), l'art. 186-*bis* (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose) e l'art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti);
 - nella misura del **5%** del totale annuo, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli;

- al **Ministero dell'istruzione**, nella misura del **5%** del totale annuo, per la predisposizione, avvalendosi dell'ACI, dei programmi previsti dall'art. 230, comma 1, del Codice della Strada, da svolgere obbligatoriamente nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, specialmente quelle riguardanti l'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche.

A differenza di quanto previsto per gli enti locali, in caso di inosservanza della norma non è stabilita alcuna sanzione e/o decurtazione delle risorse nei confronti degli enti interessati. Al riguardo, giova comunque segnalare che nella legislatura appena conclusa - iniziata, come noto, nel 2018 - è stata trasmessa al Parlamento una sola relazione, riferita all'anno 2021, concernente l'utilizzo delle quote dei proventi destinati al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Nessun rendiconto è stato inviato da parte dei Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione. La medesima situazione si è verificata nella XVII legislatura (2013-2018), mentre nella XVI legislatura (2008-2013) la relazione in parola è stata inviata, con riferimento al solo anno 2010, dal Ministero dell'Istruzione.